



**COMUNE DI LANUSEI**  
*Provincia di Nuoro*

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

---

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27 MARZO 2001*



# COMUNE DI LANUSEI

## REGOLAMENTO

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### CAPO I

#### LA CONVOCAZIONE

##### **Art. 1 - La convocazione**

IL Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, o, in caso di sua previsione, dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione, su sua iniziativa, su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

La sede della convocazione del consiglio Comunale è la sala consiliare.

Per particolari circostanze il Consiglio Comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

Il Consiglio può essere convocato anche per la tenuta di sedute di seconda convocazione come previste dal successivo art. 5, a seguito della diserzione di quella di prima convocazione. La previsione della seconda convocazione può essere contenuta nell'avviso della prima

##### **Art. 2 - La notifica dell'avviso di convocazione.**

La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno") deve essere effettuata a cura della Segreteria del Comune che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi, indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.

La notifica deve pervenire al Consigliere Comunale almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione.

Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio

postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.

Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dalla Segretaria in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

### **Art 3 - Deposito dei documenti**

Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri Comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, nei termini indicati nell'avviso e comunque non meno di tre giorni prima della seduta.

Il Consigliere Comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio Comunale e potrà essere comunque ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario Comunale prima dell'apertura della seduta.

### **Art. 4 - Convocazione in seduta straordinaria d'urgenza.**

Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Sindaco o Presidente del Consiglio può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso tutti i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni tre. L'urgenza della convocazione deve del pari essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso tutti i termini sono ridotti a ventiquattr'ore libere.

Ove la convocazione avvenga, ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

#### **Art. 5 - Numero legale e quorum delle votazioni**

Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica, salvo i casi di maggioranza qualificata previste per legge.

Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello di I prima, è richiesta la presenza di almeno sei Consiglieri in carica oltre al Sindaco, ai sensi I dell'art. 38 comma 2 del D. L.vo 267/2000.

Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.

La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.

La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

#### **Art. 6 - Apertura della seduta.**

Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) dichiara aperta la seduta.

Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omissivo l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

Ognuno dei consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

#### **Art. 7 - Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico dev'essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.

Le sedute sono dichiarate segrete in tutti i casi previsti dalle leggi, in particolare la seduta dev'essere dichiarata segreta ed il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) deve assicurare

l'effettiva uscita del pubblico, quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

#### **Art. 8-La designazione degli scrutatori.**

Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio elegge cinque scrutatori, di cui tre effettivi e due supplenti, e di cui due eletti dalla minoranza ai sensi del successivo art. 18, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.

Il collegio degli scrutatori è formato da tre componenti, due tratti da quelli eletti dalla maggioranza e uno da quelli eletti dalla minoranza. L'ordine di partecipazione al collegio è dato dal numero di voti conseguito dai componenti.

In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.

L'incarico dura per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

## **CAPO II**

### **L'ORDINE DEL GIORNO**

#### **Art. 9 - La redazione**

L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo Pretorio e nelle bacheche in disponibilità del Comune od in altri luoghi pubblici ritenuti idonei e consegnata agli organi di stampa.

Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D. L. vo 18/8/2000, n. 267.

#### **Art. 10 - Ordine di trattazione degli argomenti**

Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicati nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una

mozione formulata da un consigliere comunale o dal Sindaco/Presidente del Consiglio. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.

La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

### **CAPO III**

#### **LA DISCUSSIONE**

##### **Art. 11 - La direzione**

Il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dandola parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione del punto all'ordine del giorno e nell'ordine di iscrizione.

Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione entro i limiti di tempo stabiliti in minuti 10 (dieci) modificabili volta per volta dal Consiglio, in base all'importanza attribuita all'argomento da trattare, senza essere interrotto da interventi di altri consiglieri. Eventuali richieste di replica da parte dei consiglieri, se accolte, potranno dar luogo ad interventi di durata non superiore a minuti cinque. In ogni caso un consigliere ha diritto di effettuare al massimo, per lo stesso argomento, solo un intervento, una replica ed una dichiarazione di voto.

Su mozione di un consigliere, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti. I limiti di tempo di cui ai commi precedenti non possono essere imposti e/o richiesti all'esposizione del relatore dell'argomento.

E' vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati la cui lettura ecceda il tempo di cui ai commi precedenti; essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

##### **Art. 12 - Il comportamento dei consiglieri**

Nell'esercizio della sua alta funzione, il consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea. ; E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.

Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al consigliere vietandogli di proseguire.

Ove la disposizione non venga rispettata, il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli alta argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli artt. 2 e 4.

Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che con il suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) deve trasmettere, entro I\dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore Generale della Corte dei Conti, il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

#### **Art. 13 — La verbalizzazione**

La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo in modo sintetico gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.

Il Consigliere Comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto di estensione non superiore a dieci righe di un massimo di 60 battute dattiloscritte e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche consigliere, l'andamento della seduta.

Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

#### **Art. 14 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.**

I verbali delle sedute consiliari sono messi a disposizione dei consiglieri unitamente agli atti in occasione delle convocazioni del Consiglio. Prima della dichiarazione di chiusura della seduta

ai sensi del successivo art. 22 il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*), su esplicita richiesta approvata a maggioranza dal Consiglio, da lettura dei verbali della seduta precedente.

Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.

L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

#### **Art 15 - La dichiarazione di voto**

I Consiglieri hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la propria posizione in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, nel tempo massimo di due minuti.

#### **Art. 16 - L'audizione di esperti**

All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente art. 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) dà la parola all'esperto.

I Consiglieri possono richiedere eventuali chiarimenti o delucidazioni all'esperto.

### **CAPO IV**

#### **I GRUPPI CONSILIARI E**

#### **LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI IN CONSIGLIO**

#### **Art. 17 - I gruppi consiliari**

All'interno del Consiglio è prevista la formazione di gruppi consiliari formati da almeno tre componenti, salvo quanto disposto dall'art. 22 lett. e) del vigente Statuto Comunale.

La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analogha dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.

Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.

La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario Comunale in conformità al precedente secondo comma.

I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale possono designare un Rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.

La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere Comunale da Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione. Egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.

Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari, sono conservate nella Segreteria Comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattro ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

#### **Art. 18 — La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza.**

Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) invita i rappresentanti delle due componenti nominate ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.

Nella seduta del Consiglio Comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.

Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non provvedano alla designazione, il Consiglio comunale procede direttamente all'elezione dei rappresentanti del Comune con votazione a scrutinio segreto. Resta inteso che ognuna delle componenti provvedere ad eleggere i propri rappresentanti.

Nei casi espressamente previsti dalle leggi, il Consiglio Comunale procede all'elezione dei rappresentanti del Comune con votazione a scrutinio segreto.

## CAPO V

### GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

#### **Art. 19 - Le Commissioni**

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.

Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.

Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente art. 18.

#### **Art. 20 - Le interrogazioni**

Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale che specifici.

L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.

All'interrogazione scritta il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva.

L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio Comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla *al più presto* e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

#### **Art 21 - Le interpellanze**

Ogni consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.

Il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

Al fine di consentire un corretto andamento dei lavori consiliari, si stabilisce che in ogni seduta potranno essere esaminate e discusse un massimo di tre fra interrogazioni e interpellanze.

## **22 - Le mozioni**

La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere Comunale alla seduta del Consiglio- Essa consiste in una proposta, che il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

## **CAPO VI**

### **LA VOTAZIONE**

#### **Art. 23 - La votazione**

Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*), previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente art. 15, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

L'espressione del voto avviene normalmente peralzata di mano dei Consiglieri, salvo eventuali

i diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione deve essere

Ipalese salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.

La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 24 – L'astensione degli interessati.**

Il Consigliere comunale deve allontanarsi dalla sala in cui si tiene la sessione consiliare, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini entro il quarto grado abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione.

Il dovere di astensione impone al Consigliere Comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

## **25 — La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione.**

Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.

Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.

In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiara l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) dichiara chiusa la seduta.

Si applica, in tal caso, la disposizione dell'ultimo comma del precedente Art. 12. Il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

## **CAPO VII**

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

#### **Art. 26 - Chiusura della seduta**

Il Sindaco (*o Presidente del Consiglio*) dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venire meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.

L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta il diritto al suo deponimento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI E DI RINVIO**

#### **Art. 27 - Modalità di approvazione del regolamento.**

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 e seguenti del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. I singoli articoli e gli emendamenti sono votati a maggioranza semplice.

Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non venga raggiunta la maggioranza assoluta sul complesso del Regolamento, lo stesso viene adottato a maggioranza semplice.

**Art. 28 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento composto di n. 29 articoli, entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo di controllo e la successiva sua affissione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Esso sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune di Lanusei.

**29 - Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al vigente Statuto del Comune di Lanusei, al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo 8/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre leggi e norme se ed in manto applicabili.

***IL PRESENTE REGOLAMENTO***

***E' STATO***

*Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27 marzo 2001*

*Inviato all'Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Co.re.co. per il preventivo controllo di legittimità in data*

*.....prot n. ....*

*Approvato dal Co.re.co. con provvedimento n.....in seduta del.....*

*Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal..... al .....*

*.....*

COM. ... IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 24/04/2001

006259 30 APR 2001  
CAT. ... ASC.

Comune di Lanusei  
0782 40168  
08045 LANUSEI (NU)

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
Ente: Comune di Lanusei  
Numero: 000021 del 27/03/2001  
Oggetto: ESAME ED EVENTUALE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
pervenuta il 10/04/2001 e registrata al protocollo n° 001445

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000  
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARA, NON LUOGO A PROCEDERE:  
per difetto dei presupposti previsti dall'art. 29 - 1° comma - della L.R. 38/1994, come modificato dall'art. 1 della L.R. 7/1998, trattandosi di regolamento attinente all'autonomia organizzativa dell'organo consiliare.

IL SEGRETARIO

f.to CONTI

IL PRESIDENTE

f.to LADU



IL RELATORE

f.to SECCI

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 26/04/2001  
VP/OV

L'IMPIEGATO INCARICATO

*Alcedo*



# COMUNE DI LANUSEI

*Provincia di Nuoro*

Prot. n. *6301*

*Lanusei, 2 maggio 2001*

## RIPUBBLICAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

### IL SEGRETARIO COMUNALE


Visti gli atti d'ufficio

#### AVVISA

Che a norma del vigente Statuto Comunale è ripubblicata presso la Casa Comunale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2001, di approvazione del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio, dichiarata non soggetta a controllo dal Co.re.co. con provvedimento n. 1445/020/2001 in data 26/04/2001.

Chiunque può prenderne visione in visione presso la Segreteria del Comune a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi e presentare entro lo stesso termine eventuali osservazioni o ricorsi.

IL SEGRETARIO COMUNALE:

  
(Dott. Alberto Doa)